UNIPOL ALL RISKS - RISCHI ORDINARI

Assicurazione Danni All Risks

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO DANNI (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprensive di Glossario**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione Danni All Risks

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Unipol Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: "ALL RISKS - RISCHI ORDINARI"**

Unipol Assicurazioni S.p.A., C.F.: 00284160371 e P.IVA: 03740811207 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza indennizza i danni materiali alle cose assicurate per i rischi causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa tranne quelli espressamente esclusi.

Che cosa è assicurato?

Unipol Assicurazioni S.p.A. (di seguito Unipol) presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in Polizza (c.d. massimale/somma assicurata).

✓ ALL RISK-INCENDIO: indennizzo di tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile; gli impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni si intendono compresi in "Fabbricato". Qualora una determinata cosa/oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della Polizza ovvero, tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa/oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature e arredamento". In caso di Sinistro indennizzabile rimborsa le spese necessariamente sostenute per:
- demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro con il sottolimite del 20% per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
- rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o parzialmente danneggiate in caso di Sinistro;
- ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un Sinistro indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE [a pagamento]:
Terremoto; Alluvione e inondazione; Merci in refrigerazione; Merci in refrigerazione (con impianto di allarme); Indennità aggiuntiva a percentuale (con dimostrazione del danno); Ricorso terzi; Rischio locativo; Onorari periti.

SEZIONI AGGIUNTIVE [a pagamento]:
DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE.

[per i dettagli su quanto sopra vedasi il DIP aggiuntivo Danni]

Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono oggetto di copertura i beni in leasing se assicurati con Polizza specifica; gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerente l'attività assicurata), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere (di valore singolo superiore a € 5.000,00); boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza); aeromobili e natanti; veicoli iscritti al P.R.A.; il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno.

✗ Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati da altri soggetti che non siano il Contraente e la Società.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in Polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì presenti nelle medesime coperture alcune esclusioni (salvo non derogate da condizioni aggiuntive) tra le quali quelle relative alle seguenti ipotesi di danni:

! ALL RISKS: verificati in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva; bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina; terremoto, alluvione e inondazione; trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale; salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi. I danni causati da o dovuti a: Furto, Rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, destrezza, malversazione, scippo e loro tentativi; crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di Fabbricati, salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le Merci, salvo che siano provocate da eventi non altrimenti esclusi.

! DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE: riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

Dove vale la copertura?

✓ La copertura vale dove è ubicato il Rischio assicurato. S'intendono compresi i danni materiali a Merci, Macchinari e Cose Particolari posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza purché entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e il rifiuto o la riduzione dell'indennizzo in caso di Sinistro.
- Inoltre, devi dichiarare per iscritto l'esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni relative allo stesso Rischio/stesse garanzie.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.

Quando e come devo pagare?

La periodicità di pagamento del Premio è annuale. Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia/Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto con i mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario oppure alla Direzione di Unipol. Il Premio è comprensivo delle imposte. Unipol può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha la durata indicata in Polizza. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Unipol al pagamento dei Premi scaduti. L'Assicurazione termina alla scadenza indicata in Polizza. Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale ed in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata o telefax oppure PEC, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si intende prorogata di un anno e così di seguito. Relativamente alle garanzie TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, ATTENTATI, TERRORISMO e SABOTAGGIO, TERREMOTO, ALLUVIONE e INONDAZIONE,
Unipol o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento ed anche con durata poliennale, di recedere dalle garanzie mediante preavviso di giorni 30 da comunicare con le medesime modalità di cui sopra, il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate. In caso di recesso da parte di Unipol, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Come posso disdire la polizza?

In caso di Sinistro, e fino al sessantesimo (60) giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, Unipol ha la facoltà di risolvere il contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata, telefax o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. In tal caso Unipol, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio relativo al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, ovvero con durata superiore a 5 anni puoi esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, non potrai recedere in anticipo dal contratto e dovrai attendere la naturale scadenza.

Assicurazione Danni All Risks

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Unipol Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: ALL RISKS - RISCHI ORDINARI
Data: 01/06/2025 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. Unipol Assicurazioni S.p.A., in breve Unipol S.p.A., sede Legale in Italia, Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna; tel. +39 051.5077111; sito internet: **www.unipol.it**; e-mail: **info-danni@unipol.it**, PEC: **unipol@pec.unipol.it**; Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183. Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 7.077,25 milioni e il risultato economico di esercizio risulta pari a € 775,99 milioni. L'indice di solvibilità relativo all'esercizio 2024 è pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. La Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR), è disponibile sul sito **www.unipol.it.**

Al contratto si applica la Legge italiana, se il Rischio è ubicato in Italia.

PRODOTTO

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.
I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE E ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO.
Tutela legale: Presenza di Polizza R.C.T. con la Società, vedasi Sezione Tutela legale, Art. 2.3 – 1, pag. 9 di 20.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: ALL RISKS – DANNI MATERIALI: Terremoto, vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 220, pag. 20 di 37; **Alluvione e inondazione,** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 222, pag. 20 di 37; **Merci in refrigerazione** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 401, pag. 21 di 37; **Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 402, pag. 21 di 37; **Indennità aggiuntiva a percentuale (con dimostrazione del danno)** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 405, pag. 21 di 37; **Ricorso terzi** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 410, pag. 22 di 37; **Rischio locativo** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 411, pag. 23 di 37; **Onorari periti** vedasi Condizioni aggiuntive, Art. 419, pag. 23 di 37;
DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE vedasi Sezioni Aggiuntive Danni Indiretti a margine di contribuzione, Art. 407, pag. 29 di 37.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo. Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:
ALL RISKS – DANNI MATERIALI: Sono esclusi i danni riferiti a: montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati//deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione//guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle attrezzature salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni materiali derivanti da dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi//inquinamento o contaminazione ambientale// sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse //errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto// fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione//eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore //nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, Unipol indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa //dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata //mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno//ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari//perdite di mercato o danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate // difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza. Sono altresì esclusi i danni: di natura estetica non connessi a danni indennizzabili // derivanti da perdita,

alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime.
Relativamente a grandine, vento e quanto da esso trasportato, s'intendono esclusi i danni a: gru (ad eccezione di carriponte), antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne// macchinari e merci posti all'aperto, ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione // serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti // capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto // cose poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le ose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, Unipol non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, s'intendono esclusi i danni: da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari // derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
Relativamente alle "Cose Particolari" la garanzia è prestata senza l'applicazione dell'Assicurazione Parziale. Unipol indennizzerà il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse. Sono escluse le cose non più utilizzate nel ciclo produttivo e pertanto considerate con vita economica residua nulla (materiali in disuso), salvo che siano di proprietà di terzi o in conto deposito.
Relativamente ai danni materiali causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, oppure causati da Allagamento, Unipol non indennizzerà i danni causati: alle Merci poste in locali interrati o seminterrati // alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature // alle cose mobili all'aperto.
Relativamente ai danni materiali causati da Sovraccarico neve Unipol non indennizzerà i danni causati: ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto // ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto // ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto // a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.
Relativamente ai danni materiali causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
Relativamente ai danni materiali derivanti dalla dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, sono esclusi: i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori // i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri // le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Relativamente ai danni di Fenomeno elettrico, la garanzia è operante per Macchinari collaudati e pronti per l'uso a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di Legge.
Sono esclusi i danni: dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento // causati da usura o da carenze di manutenzione // di guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario conseguente a fenomeno elettrico.
Limitatamente a: Apparecchiature elettroniche; schede e sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi; impianti elettrici al servizio esclusivo di macchinari//sono altresì esclusi i danni la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.
DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Unipol non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata // mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività // revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti//conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini di Polizza: di cui alle Sezioni Aggiuntive Guasti macchine, Furto e Rapina, anche se operanti in Polizza.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Incendio All Risks per il commercio è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni materiali relativi all'attività commerciale. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni relativamente a qualsiasi evento limitato all'incendio che abbia danneggiato i beni medesimi.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,50 % del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) - Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipol.it,** oppure utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito **www.unipol.it**. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy deve fornire il riscontro nel termine massimo di **45 giorni** (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori). Ulteriori informazioni sui reclami riguardanti il comportamento degli intermediari sono consultabili sul sito **www.unipol.it**.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.13.32.06, PEC: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**, anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it**. (d.lgs n. 28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Unipol.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Collegio Peritale:** il contratto prevede che Unipol e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della **lite transfrontaliera** di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Trattamento fiscale.** Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni a beni: 21,25%, Responsabilità Civile verso terzi: 22,25%. **Detrazione fiscale.** Non prevista. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. (PER PAGARE IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, CAMBIARE IL METODO DI PAGAMENTO INIZIALMENTE SCELTO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

UNIPOL ALL RISKS - RISCHI ORDINARI

Assicurazione Danni All Risks

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 03101 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 06 / 2025

Unipol

INDICE PAGINA

GLOSSARIO 1 di 37

- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7 di 37
- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI ALL RISKS 9 di 37
- CONDIZIONI SPECIALI 19 di 37
- CONDIZIONI AGGIUNTIVE 20 di 37
- PRONTA RIPRESA 24 di 37
- SEZIONI AGGIUNTIVE 25 di 37

NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 35 di 37

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

- **Allagamento**: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a inondazione, alluvione, rotture accidentali. Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di accidentale traboccamento di gronde o pluviali.

- **Alluvione e inondazione**: allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da eventi atmosferici.

- **Anno**: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

- **Annualità Assicurativa**: vedi Periodo assicurativo.

- **Apparecchiature elettroniche**: i sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio esclusivo di singole macchine – personal computer esclusi smartphone, tablet e navigatori satellitari.

- **Assicurato**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

- **Assicurazione**: il contratto di assicurazione, come definito dall'Articolo 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

- **Atto di terrorismo**: qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

- **Contenuto generico**: complesso di beni mobili di pertinenza dell'attività assicurata e rientranti nelle seguenti voci:
  - Macchinario, attrezzature e arredamento;
  - Merci, compresi Infiammabili e Merci speciali;
  - Apparecchiature elettroniche.

- **Contraente**: il soggetto che stipula l'assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente il pagamento del premio.

- **Contratto di assistenza tecnica**: accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato ed il Fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.

- **Copertura del tetto**: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

- **Cose particolari**:
  - disegni, modelli, stampi e simili;
  - documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, Supporti dati nonché programmi in licenza d'uso o di utente. Per programmi in licenza d'uso s'intendono le sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Per programmi di utente

quelli che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. Sono esclusi i programmi realizzati dal Contraente o Assicurato stesso e/o suoi dipendenti.

- **Costo variabile della produzione venduta (per la Sezione Danni indiretti)**: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato. A titolo esemplificativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

- **Cyber Crime**: atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi.

- **Danno accertato**: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento eventualmente previsti.

- **Danno liquidabile**: danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di assicurazione e applicando i limiti e sottolimiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, ma che non tiene ancora conto di Franchigie e Scoperti eventualmente previsti.

- **Esplodenti**: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
  - per azione meccanica o termica esplodono;

  e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni.

- **Esplosione**: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

- **Fabbricato**: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. È escluso quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

- **Fenomeno elettrico**: correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o l'elettricità atmosferica.

- **Fissi e infissi**: manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione delle costruzioni (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

- **Franchigia**: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra assoluta, che viene detratto:
  - dall'importo del Danno accertato per le garanzie delle Sezioni Danni materiali, Danni Indiretti e Guasti macchine a Valore Intero;
  - dall'importo del Danno liquidabile per le garanzie delle Sezioni Furto e Guasti Macchine a Primo Rischio Assoluto.

- **Franchigia temporale (per la Sezione Danni indiretti)**: importo che rimane a carico dell'Assicurato in

relazione a un determinato periodo di tempo, pari alla Somma Assicurata divisa per il numero di giorni lavorativi annui e moltiplicata per il numero di giorni di franchigia indicati in Polizza.

- **Furto**: l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

- **Guasti Macchine**: guasti e/o rotture meccaniche a Macchinari così come definiti nella relativa Sezione Aggiuntiva.

- **Implosione**: repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

- **Incendio**: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

- **Incombustibili**: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
  Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni.

- **Indennizzo**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

- **Infiammabili**: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:
  Tipo A
  - gas combustibili;
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
  - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
  - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

  Tipo B
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

  Tipo C
  - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
  - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

  Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto ministeriale n. 141 del 17 dicembre 1977 – Allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative.
  Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.

- **IVASS**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

- **Limite di indennizzo**: la somma massima che la Società sarà tenuta a pagare per tutti i danni o spese ai quali il limite è riferito; quando è previsto un "sottolimite" questo è da intendersi quale parte del limite di indennizzo.

- **Macchinari (per la Sezione Guasti Macchine)**: tutte le macchine anche a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività assicurata in polizza, con esclusione degli impianti tecnici di pertinenza del fabbricato quali idrici, termini, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, nonché ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.
  Si intende altresì compreso quanto rientrante nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" nonché sistemi d'allarme antintrusione, di videosorveglianza e videocitofonici. Il tutto nelle ubicazioni assicurate, al coperto o all'aperto in base alla loro natura e destinazione.

- **Macchinario, attrezzature ed arredamento:** le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e di trasporto non iscritti al P.R.A. – serbatoi e sili non in cemento armato o muratura – mobilio, arredi, scaffalature, banchi, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti e quant'altro non rientri nella definizione di "Apparecchiature elettroniche" e "Cose particolari".
  Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.
  Sono comprese migliorie edili e/o impiantistiche eseguite dal conduttore non proprietario del Fabbricato.

- **Margine di contribuzione (per la Sezione Danni indiretti)**: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

- **Merci**: le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. Il tutto ovunque nell'ambito dell'Azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

- **Merci speciali**:
  - *D1* – polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio – celluloide (grezza ed oggetti di) – materie plastiche espanse o alveolari – imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – sughero grezzo;
  - *D2* – se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa – cotone idrofilo – ovatte – cotoni sodi;
  - *D3* – se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone – cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% – ovatte sintetiche – piume o piumino.

  Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.

- **Mezzi di chiusura**: difese di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, realizzate per tutta la loro estensione da serramenti in legno, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

- **Mezzi forti di custodia**: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di ogni tipo e grado, camere corazzate, camere di sicurezza.

- **Partita**: insieme delle cose assicurate con una unica Somma assicurata.

- **Periodo assicurativo**: in caso di Polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.

- **Periodo di indennizzo (per la Sezione Danni indiretti)**: il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del Sinistro, che ha inizio al momento del Sinistro e ha la durata massima di 12 mesi, (salvo esplicita diversa indicazione). Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della Polizza avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

- **Polizza**: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile.

- **Primo Rischio Assoluto**: forma di assicurazione in base alla quale l'Indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della Somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

- **Premio**: la somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

- **Rapina**: l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia.

- **Ricavi di vendita (per la Sezione Danni indiretti):** quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata e per le ubicazioni indicate in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed I.V.A.

- **Risarcimento**: vedi Indennizzo.

- **Scasso**: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate.

- **Scippo**: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

- **Scoperto**: importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale, che viene detratto:
  - dall'importo del Danno accertato per le garanzie delle Sezioni Danni materiali, Danni Indiretti e Guasti macchine a Valore Intero;
  - dall'importo del Danno liquidabile per le garanzie delle Sezioni Furto e Guasti Macchine a Primo Rischio Assoluto.

- **Scoppio**: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

- **Sinistro**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

- **Società**: l'Impresa assicuratrice, Unipol Assicurazioni S.p.A.

- **Solai**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

- **Somma assicurata (per la Sezione Danni indiretti):** la cifra indicata a tale titolo in Polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Se al momento del Sinistro la Somma assicurata dovesse risultare invece inferiore al Margine di contribuzione, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

- **Sovraccarico neve**: crollo totale o parziale del Fabbricato per effetto del sovraccarico di neve nonchè i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.

- **Supporti di dati**: qualsiasi materiale magnetico e/o ottico usato per memorizzare permanentemente dati elaborabili automaticamente. Per dati s'intendono l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.

- **Terremoto**: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

- **Tetto**: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

- **Ubicazione**: la localizzazione dell'insieme coordinato di beni aziendali, mobili e immobili, posti all'interno di un'area delimitata costituente il terreno pertinenziale. Il tutto, di proprietà o a conduzione dell'Assicurato per la relativa attività d'impresa come descritta in Polizza.

- **Valore intero**: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).

- **Valori**: denaro, carte valori, valori bollati, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

- **Vetro antisfondamento**: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 millimetri.

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata), con preavviso di 30 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 – Proroga dell'assicurazione, periodo di assicurazione e sconto per poliennalità
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata, telefax o PEC, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di 1 Anno, salvo che l'Assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Se l'Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della riduzione indicata in Polizza.
Se il contratto ha durata superiore a 5 anni il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi 5 anni di durata contrattuale, ai sensi dell'Articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile; anche in tal caso la disdetta va comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza.
È inoltre prevista dal successivo Art. 27 - Recesso dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio e dalle successive Condizioni Aggiuntive 220 Terremoto e 222 Alluvione e inondazione, la possibilità per la Società e per il Contraente di recedere dall'Assicurazione anche se il contratto ha durata poliennale, comunicandolo almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e

secondo le modalità indicate in Polizza.
Nel caso in cui la Polizza sia vincolata a favore di Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell'Ente sopra citato.

Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 10 – Rinvio alle norme di Legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Art. 11 – Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in Polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave, salvo quanto escluso agli articoli 12, 13 e 14.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero, tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzature e arredamento".

S'intendono compresi i danni materiali a Merci, Macchinari e Cose Particolari posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza purché entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sino alla concorrenza del 10% dei rispettivi valori.

La Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì, sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo indicati nel prospetto riepilogativo ed in eccedenza alle somme assicurate, le spese necessariamente sostenute per:

1) demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica, secondo la normativa vigente, i residui del Sinistro col sottolimite del 20% per operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio – le cose mobili assicurate non colpite dal Sinistro o parzialmente danneggiate in caso di Sinistro;
3) ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un Sinistro indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;

relativamente alle spese di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) non è operante il disposto di cui all'Art. 21 – Assicurazione parziale.

Art. 12 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

– i danni verificatisi in occasione di:
  a) atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
  b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
  c) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
  d) terremoto, alluvione e inondazione;
  e) trasporto o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

  salvo che il Sinistro non abbia alcun rapporto con i suddetti eventi;

– i danni causati da o dovuti a:
  f) Furto, Rapina, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, truffa, estorsione, destrezza, malversazione, scippo e loro tentativi;
  g) crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di Fabbricati, salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
  h) interruzione o alterazione dei processi di lavorazione che danneggino le Merci, salvo che siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
  i) montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;
  j) deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento,

contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione;

k) guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle attrezzature salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni materiali derivanti da dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;

l) inquinamento o contaminazione ambientale;

m) sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;

n) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;

o) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;

p) eventi per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

q) dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;

r) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;

s) ordinanze di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;

t) perdite di mercato o danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

u) difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza.

Sono altresì esclusi i danni:

v) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;

w) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime.

Art. 13 – Cose escluse dall'assicurazione

- beni in leasing se assicurati con Polizza specifica;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerente l'attività assicurata), quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, collezioni in genere (di valore singolo superiore a € 5.000,00);
- boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica Polizza);
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.;
- il valore del terreno, nonché i costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno.

Art. 14 – Delimitazioni di garanzia

1) Relativamente a **grandine, vento e quanto da esso trasportato**, s'intendono esclusi i danni a:
   - gru (ad eccezione di carriponte), antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
   - macchinari e merci posti all'aperto, ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
   - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
   - capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
   - cose poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

2) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di **occupazione delle aree** di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

3) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi,** la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Inoltre, limitatamente ai danni causati da **Atti di Terrorismo**, s'intendono esclusi i danni:
- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

4) Relativamente alle **"Cose Particolari"** la garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 21 - Assicurazione Parziale. La Società indennizzerà il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse. Sono escluse le cose non più utilizzate nel ciclo produttivo e pertanto considerate con vita economica residua nulla (materiali in disuso), salvo che siano di proprietà di terzi o in conto deposito. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro.
Sono comprese le spese per il rifacimento o il riacquisto di programmi d'utente e/o programmi standard in licenza d'uso distrutti o danneggiati dal Sinistro nonchè le spese per la ricostruzione dei dati.

5) Relativamente ai danni materiali causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, oppure causati da **Allagamento**, la Società non indennizzerà i danni causati:
- alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
- alle cose mobili all'aperto.

6) Relativamente ai danni materiali causati da **Sovraccarico neve** la Società non indennizzerà i danni causati:
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

7) Relativamente ai danni materiali causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

8) Relativamente ai danni materiali derivanti dalla **dispersione di liquidi** per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, sono esclusi:
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

9) Relativamente ai **Valori**, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10) Relativamente ai danni di **Fenomeno elettrico**, la garanzia è operante per Macchinari collaudati e pronti per l'uso a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di Legge.
    Sono esclusi i danni:
    a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
    b) causati da usura o da carenze di manutenzione;
    c) di guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario conseguente a fenomeno elettrico.
    Limitatamente a:
    – Apparecchiature elettroniche;
    – schede e sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi;
    – impianti elettrici al servizio esclusivo di macchinari;
    d) sono altresì esclusi i danni la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
    e) la garanzia è operante in presenza di limitatori di sovratensioni a norme CEI. In caso contrario verrà applicato uno scoperto del 30% col minimo del doppio della franchigia prevista nel prospetto riepilogativo, così anche nel caso in cui tali limitatori non venissero danneggiati dal Sinistro.

Si rimanda al prospetto riepilogativo di Polizza per scoperti, franchigie e limiti di indennizzo delle garanzie suddette.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 – Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, mediante comunicazione telegrafica, fax o e–mail, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, quando si ipotizzi un reato doloso e nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose

assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Le Parti potranno richiedere, in caso di Sinistro, l'attivazione del servizio di Pronta Ripresa così come indicato al relativo capitolo.

Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per "Valore a Nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per "Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I) "Fabbricati" – si stima il relativo" valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione , all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II) "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

III) "Merci" – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza.
L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" – applicando il deprezzamento di cui al precedente punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
  Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30 % del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerando il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'ùAssicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempreché la stessa sia stata ultimata entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- per "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" e "Merci" (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- per "Cose particolari" determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 20 – Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)
Relativamente alle partite "Fabbricati", "Macchinario, attrezzature ed arredamento" e "Apparecchiature Elettroniche" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Si conviene che:
1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la Somma assicurata risulti:
   a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo;
2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3) in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
4) il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite oppure, su richiesta del Contraente per comprovato impedimento alla ricostruzione imputabile a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge, su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinari, Attrezzature ed Arredamento", o "Apparecchiature elettroniche" in stato di inattività da oltre 12 mesi.
Il supplemento di indennizzo comprende le spese necessarie per gli adeguamenti alla normativa antisismica vigente al momento del Sinistro, così come indicate alla Condizione Speciale 4.

Art. 21 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 22 – Controversie e procedura per l'accertamento del danno
Le quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo devono essere effettuate:
a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo.
b) tra due Periti nominati una dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l'altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomandata A/R, telefax o PEC, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadempiente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

I due Periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo sulle quantificazioni del danno e dell'eventuale indennizzo. Se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.
Ciascuna delle Parti sosterrà le spese del proprio perito; quelle del terzo sono a carico della parte soccombente.
Tale procedura è facoltativa e resta salva la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

Art. 23 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Art. 20 - Supplemento di indennizzo;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedimento per la valutazione del danno effettuato ai sensi dell'Art. 22 – lettera b) "Controversie e procedura per l'accertamento del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonchè di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 24 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 25 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 26 – Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 27 – Recesso dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, attentati, terrorismo e sabotaggio mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio – da conteggiarsi sulla base del 5% del tasso netto annuo riferito alle partite Fabbricato e contenuto – relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà relativamente a tutti gli altri rischi assicurati.

1 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche dei fabbricati

Le caratteristiche costruttive delle seguenti parti dei fabbricati:

- strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto, copertura del tetto, pareti esterne, coibentazioni e rivestimenti, influiscono sulla valutazione del rischio e pertanto devono essere espressamente dichiarate in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
  a) le parti di Fabbricato aventi caratteristiche costruttive differenti a quelle dichiarate in Polizza purché complessivamente non eccedano il 20% della superficie complessiva del Fabbricato;
  b) le pareti esterne, le coperture e i solai con coibentazioni, rivestimenti e soffittature in materiali combustibili purché non eccedano il 20% delle rispettive superfici complessive;
  c) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno di pareti perimetrali o di coperture se costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo;
  d) i materiali combustibili impiegati per la coibentazione di celle frigorifere purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili e quelli impiegati nelle pavimentazioni;
  e) le finestrature e i lucernari in materiali combustibili purché non eccedano il 20% delle rispettive superfici complessive di pareti esterne e tetto.

2 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto all'attività esercitata

L'esistenza di sostanze esplodenti, di infiammabili – per questi con eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – di merci speciali, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza, l'esistenza di:
a) 1 chilogrammo di "Esplodenti";
b) 500 kg di "Infiammabili" del tipo "A" o quantitativo equivalente di altri tipi, nonché quelli ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovantisi in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
c) 500 kg di "Merci speciali" del tipo D1 o quantitativo equivalente di altri tipi.

3 – Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplodenti o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in Polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli Artt. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione.
È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in Polizza l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplodenti o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

4 – Adeguamenti sismici

In caso di Sinistro totale indennizzabile a termini di Polizza, fermo il Limite massimo dell'indennizzo di cui all'Art. 25 delle Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali All Risks, l'assicurazione in base al Valore a Nuovo comprende gli oneri connessi agli adeguamenti alla normativa antisismica vigente al momento del Sinistro. In caso di danno parziale, tali oneri saranno riferiti alle sole strutture portanti direttamente interessate dal Sinistro.

5 – Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art. 21 - Assicurazione parziale, si conviene fra le parti che non si farà luogo

all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui Somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, come previsto dall'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 21 - Assicurazione parziale rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

6 – Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

7 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante ed i soci a responsabilità illimitata;
- i clienti dell'Assicurato.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del Sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

8 – Fabbricati in comproprietà o in condominio

Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della porzione stessa in comproprietà o condominio comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

9 – Oneri di ricostruzione

Nella Somma assicurata alle partite Fabbricato e/o Contenuto s'intendono compresi:

- i contributi obbligatori comunali e gli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate;
- i compensi dovuti ai direttori lavori, assistenti e progettisti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate.

10 – Operazioni peritali

Si conviene che in caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro le frazioni dei reparti colpiti da Sinistro o comunque da esso danneggiati.

11 – Modifiche agli enti assicurati

Si dà atto che nell'ambito dello stabilimento possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività.
Ciò sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati assicurati e/o aggravata la natura delle lavorazioni quali indicate nella presente Polizza.

12 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:
- sarà adempiuta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di Sinistro.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà inoltre ottenere un solo anticipo sul supplemento d'indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

13 - Condizioni di passaggio

Condizioni e premi della presente assicurazione sono convenuti sulla dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che, in relazione ad ogni rischio singolo, per:
- gli esercizi o depositi commerciali il valore, assicurato e non, in merci non è superiore a € 600.000,00;
- le attività industriali il valore, assicurato e non, in merci, macchinario ed attrezzature non è superiore a € 600.000,00.

Per rischio singolo si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti l'attività di un unico imprenditore.
Qualora detto valore sia o divenga tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra riportata, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti concorderanno di proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previste dalla tariffa applicabile al rischio così mutato.
Qualora non venga accettata dal Contraente o dall'Assicurato la riforma del contratto, lo stesso rimarrà operante fino alla scadenza prevista, fermo restando che se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o Assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile. Restano in ogni caso fermi gli Artt. 6 e 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

220. Terremoto

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. d) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali verificatisi in occasione di Terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali interruzioni di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- a Fabbricati (e loro contenuto) considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico–edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 10.000, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro e annualità assicurativa, importo superiore al 50% della Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo. Qualora la partita si riferisse a più ubicazioni assicurate, la predetta percentuale verrà applicata ai valori delle singole ubicazioni risultanti al momento del Sinistro.

222. Alluvione e inondazione

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. d) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali verificatisi in occasione di Alluvione e inondazione.

In caso di Inondazione/alluvione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata, telefax o PEC (Posta Elettronica Certificata). In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso il contratto proseguirà per tutte le altre garanzie/partite assicurate e indicate in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'alluvione/inondazione sulle cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;
- a cose mobili all'aperto;

– a Fabbricati (e loro contenuto) considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia urbanistico–edilizia, nonché a quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Agli effetti della presente garanzia:

– il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 10.000, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo;
– in nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro e annualità assicurativa, importo superiore al 50% della Somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita, salvo diversa indicazione nel prospetto riepilogativo. Qualora la partita si riferisse a più ubicazioni assicurate, la predetta percentuale verrà applicata ai valori delle singole ubicazioni risultanti al momento del Sinistro.

401. Merci in refrigerazione

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. r) delle Condizioni di assicurazione, i danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:

1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

a) ad eventi non esclusi all'Art. 12 - Esclusioni;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi all'Art. 12 - Esclusioni delle Condizioni di assicurazione.

Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

402. Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)

La garanzia 401 "Merci in refrigerazione" (che s'intende qui richiamata) è operante alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.

Detto dispositivo deve essere dotato di sensori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo segnalandone l'anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.

L'impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga a:

1) mantenere costantemente inserito il sistema d'allarme;
2) mantenere invariato ed efficiente il sistema stesso;
3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento dell'impianto di allarme in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di interruzione, l'Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre tre giorni, l'Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
4) rendere tutte le misure necessarie a ridurre od evitare gli effetti dell'interruzione o dell'anormale produzione del freddo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.

Nel caso in cui l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o l'Assicurato non abbia adempiuto ai suindicati obblighi lo scoperto sarà elevato al 25% con il minimo di € 1.000,00.

405. Indennità aggiuntiva a percentuale (con dimostrazione del danno)

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione parziale o totale

dell'attività dell' azienda assicurata, la Società si obbliga a rimborsare, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lett. t) delle Condizioni di assicurazione, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:

- l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per il periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del Sinistro. Non sono pertanto risarcibili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
Per la presente garanzia:

a) la Società risponde, per ogni Sinistro, fino alla concorrenza di una somma pari al 20% dell' indennizzo liquidato in forza delle garanzie prestate dalle Condizioni di assicurazione;
b) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, della franchigia frontale indicata in Polizza.

410. Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di Legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.
Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.
L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
b) qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b);
d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

411. Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di Legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in Polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Qualora la Somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini dell'Art. 19 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni stesse.

419. Onorari periti
La Società si obbliga, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno e 23 - Mandato dei Periti delle Condizioni di Assicurazione, e ciò fino alla concorrenza del 3% dell'importo liquidato a termini di Polizza con il massimo della Somma assicurata alla specifica partita.
Questo rimborso non potrà eccedere per ogni Sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.

Fermo quanto disposto dall'Art. 17 "Obblighi in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, la Società, in caso di Sinistro indennizzabile a termine della Sezione Danni materiali (All Risks) per il quale l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, potrà proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, in seguito all'accordo tra Unipol Assicurazioni S.p.A. e PER S.p.A. società con sede legale in Via G. di Vittorio 61 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) – partita IVA 05705980968, azienda in grado di garantire un pronto ed efficace piano di emergenza in caso di sinistro.
L'attività di PER S.p.A. si articola in operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile), ovvero servizi volti a limitare o evitare l'aggravamento del danno, minimizzando i costi del rimpiazzo e delle ricostruzioni.
In caso di danni causati da incendio, esplosione, scoppio, alluvione e inondazione, grandine, eventi naturali, terremoto, bagnamenti ed altri eventi garantiti nella Sezione Danni materiali (All Risks) di Polizza, sulle partite Fabbricato e Contenuto, nonché sviluppo di fumi, gas, vapori e/o dispersione di fluidi, anche con conseguenti fenomeni di corrosione, inquinamento o contaminazione delle cose assicurate, il servizio di **Pronta Ripresa** consiste in:
a) operazioni tempestive di pronto intervento e attività di "salvataggio" (Art. 1914 del Codice Civile);
b) attività di bonifica.

Modalità di attivazione:
In caso di danno il Contraente e/o Assicurato potrà richiedere l'intervento di **Pronta Ripresa** fornito da PER, comunicando i propri riferimenti, il nr. di polizza e la tipologia di evento dannoso, nel seguente modo:
1. contattando il Numero Verde **800.322270** attivo H24 (per chiamate dall'estero +39 392 9919010)
2. Inviando una mail a: prontaripresa@gruppoper.com;
3. Inviando un fax al nr. 02.55306025

e dovrà successivamente, e nel più breve tempo possibile, far pervenire la denuncia di sinistro alla propria Agenzia di riferimento o all'Intermediario assicurativo da esso autorizzato, che si farà carico di procedere all'apertura del sinistro.

PER S.p.A. garantisce il sopralluogo con i propri specialisti **entro 8 ore** dalla chiamata (salvo comprovata impossibilità materiale o rallentamenti per cause di forza maggiore, provvedimenti o modifiche imposte dalle Autorità competenti) per valutare la situazione e predisporre il salvataggio nonché l'eventuale piano di intervento atto a preservare e a bonificare il fabbricato, le merci e i macchinari da danni ulteriori.

Nel corso dell'intervento, PER:
- identificherà e coordinerà, con la collaborazione dell'Assicurato, tutte le azioni necessarie per limitare l'entità del danno;
- organizzerà servizi di primo contatto/coordinamento con enti locali (ASL, Comune, ecc)
- consegnerà all'Assicurato per la firma, prima di qualunque intervento, il documento di accettazione dell'intervento da parte dello stesso dell'inizio lavori;
- effettuerà direttamente le attività di salvataggio e bonifica in autonomia per un valore compreso tra euro 5.000,00 e euro 50.000,00, IVA esclusa.

A conclusione dell'intervento di PER, l'Assicurato sottoscriverà il verbale di consegna lavori e il documento di rapporto di fine intervento unitamente al Documento di Cessione del Credito, documento che permette che le spese relative all'intervento di PER (se coperte da polizza) vengano liquidate direttamente da Unipol, consentendo all'Assicurato di non anticipare alcun costo.

PER presterà la propria opera con la massima cura e puntualità, usando la massima diligenza professionale e assumendosi piena responsabilità degli interventi effettuati, manlevando Unipol da ogni pretesa e richiesta che possa essere avanzata sia da parte dell'Assicurato sia da parte di terzi danneggiati in relazione ai suddetti interventi, assumendosi in proprio l'onere di tacitare i medesimi per eventuali danni sofferti.

SEZIONE FURTO

323. FURTO E RAPINA

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera f) delle Condizioni di assicurazione indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal Furto delle cose assicurate, a condizione che le cose stesse siano riposte in locali custoditi, costruiti e coperti in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizi), cemento e/o calcestruzzo armato e non, vetrocemento, vetro antisfondamento, aventi Mezzi di chiusura come specificato nelle definizioni e che l'autore del reato si sia introdotto nei locali chiusi in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in Polizza dei Mezzi Forti di Custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
Sono **parificati ai danni del Furto i danni materiali** causati dai ladri alle cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Sono tollerati:

- relativamente alle caratteristiche dei locali, coperture con tegole purché sovrastanti strutture continue comunque costruite, con fibrocemento o con materiali similari, pareti perimetrali costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno;
- Mezzi di chiusura non conformi a quelli sopra richiamati.

In caso di furto commesso attraverso le suddette tolleranze la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% del Danno liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato.

Sono comunque esclusi i danni di furto quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera f) delle Condizioni di assicurazione e di quanto previsto al precedente capoverso, presta la garanzia contro i Furti avvenuti nei modi sopra previsti, anche ove **commessi da dipendenti dell'Assicurato** e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni esistenti, né della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati dalla perdita delle cose assicurate a seguito **di Rapina** avvenuta nei locali indicati in Polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Si precisa che per la sola Rapina di Valori all'interno dei locali, la garanzia si intende prestata indipendentemente dai mezzi di custodia in cui sono riposti i Valori stessi.

Sono compresi/e fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nel prospetto riepilogativo:

1) **i guasti cagionati dai ladri**, alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate

ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati;

2) le spese sostenute a seguito di **furto o tentato furto di fissi ed infissi** (comprese camere di sicurezza e corazzate e rispettive porte), di apparecchiature di allarme e sorveglianza e di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato;
3) le spese sostenute per la **sostituzione delle serrature dei locali dell'attività assicurata**, con altre uguali o equivalenti, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato o ai suoi addetti a seguito di Furto, Rapina e scippo.
   Tali spese regolarmente documentate dovranno essere sostenute entro 72 ore dalla data di accadimento del Sinistro e ai fini della loro definizione dovranno essere accompagnate dalla denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.
   L'Assicurato fino all'avvenuta sostituzione delle serrature, deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per prevenire eventuali sinistri;
4) le spese sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro per il **riacquisto di Cose particolari** - qualora rientranti nelle cose assicurate - nonché per la ricostruzione di archivi, dati e programmi sottratti o danneggiati;
5) **il furto di Valori all'interno dei locali assicurati** esclusivamente quando riposti in Mezzi Forti di custodia o in armadi semplici e/o cassetti chiusi a chiave;
6) **i Valori trasportati (Portavalori)**. La garanzia è operante esclusivamente nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano per:
   - il Furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
   - il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori stessi;
   - il Furto strappando di mano o di dosso i Valori medesimi;
   - la Rapina;

   commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi amministratori o dipendenti addetti a tale mansione mentre, al di fuori dei locali dell'Assicurato, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto;
7) **i furti e le rapine delle cose assicurate - esclusi Valori - poste in ubicazioni diverse da quelle indicate**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili dell'Assicurato, purché il furto sia commesso con le modalità sopra riportate;
8) **i furti delle cose assicurate - esclusi Valori - poste all'aperto** purché all'interno dell'area di pertinenza aziendale a condizione che la stessa area sia protetta, per tutta la sua estensione, da recinzione di altezza non inferiore a 2 metri e impianto di allarme. Sono esclusi i furti avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o chiusura sopra indicati, oppure commessi senza effrazione della recinzione o dei relativi congegni di chiusura.

La presente Sezione Aggiuntiva "Furto e Rapina" è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni di assicurazione.
Sono esclusi i danni agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; sono inoltre esclusi i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti e degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.
Agli effetti della presente Sezione Aggiuntiva, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto indicato nel **prospetto riepilogativo;** in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata alla relativa partita e/o Limite di indennizzo.
Si precisa che gli Articoli/Condizioni di assicurazione di seguito specificati non sono operanti:

- Art. 20 delle Condizioni di assicurazione "Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)";
- Condizione speciale sempre operante 6 "Buona fede";
- Condizione speciale sempre operante 7 "Rinuncia alla rivalsa";
- Condizione speciale sempre operante "Anticipo indennizzi";
- Condizione aggiuntiva 419 "Onorari periti", anche se resa operante.

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO - REINTEGRO, A RICHIESTA, DELLE SOMME ASSICURATE.

In caso di Sinistro, la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno liquidabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza corrispondente restituzione di Premio.

Qualora, a seguito del Sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Si conviene che, su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, la Somma assicurata e i relativi Limiti di Indennizzo, ridottisi in seguito a Sinistro, potranno essere reintegrati nei loro valori originari, e ciò fino al raggiungimento della somma o dei Limiti di Indennizzo inizialmente previsti.

Il Contraente/Assicurato corrisponderà il rateo di Premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso, con l'applicazione del tasso esposto in calce alla Polizza.

Qualora il contratto sia disdettato resta l'obbligo, da parte dell'Assicurato, di corrispondere il relativo rateo di premio entro 15 giorni dalla presentazione della apposita appendice di conguaglio.

Resta inteso che nell'eventualità si verifichi un Sinistro, il reintegro in argomento sarà operante a condizione che tutte le misure di sicurezza siano state reintegrate e , comunque, a condizione che siano operative le nuove raccomandazioni richieste dal Perito della Società assicuratrice successivamente al Sinistro.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione.

RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose colpite da Sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'Indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE/ASSICURATO

Qualora il Furto o la Rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà l'Indennizzo previa detrazione dello Scoperto indicato nel prospetto riepilogativo.

TRASLOCO

Nel caso in cui l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata per il periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i dieci giorni successivi alla comunicazione scritta di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione del rischio sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 4 - Aggravamento del rischio delle Condizioni generali di Assicurazione.

CUMULO SCOPERTI

Qualora siano operanti in concomitanza più Scoperti, questi verranno applicati in misura complessivamente non superiore alla percentuale indicata nel prospetto riepilogativo, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante anche una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

SOSPENSIONE DELLA GARANZIA PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi, la garanzia Furto è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del trentesimo giorno; relativamente a Valori l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del settimo giorno.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per i Sinistri Furto e Rapina relativi alla presente sezione e a parziale deroga degli articoli 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e 20 - Supplemento di indennizzo, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO FURTO E RAPINA

Ad integrazione del disposto dell'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro delle Condizioni di assicurazione, in caso di Sinistro per Furto o Rapina il Contraente o l'Assicurato deve:

a) a modifica di quanto indicato ai punti b) e c) dell'Art. 17 - Obblighi in caso di Sinistro delle Condizioni di assicurazione, darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne é venuto a conoscenza specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di Polizza;
b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
c) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – se la Legge lo consente – la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b) e c) sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del codice civile.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

SEZIONE GUASTI MACCHINE

900. GUASTI MACCHINE

La Società , a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera k) delle Condizioni di assicurazione, indennizza i danni materiali direttamente causati da guasti e/o rotture meccaniche a Macchinari collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati presenti nelle ubicazioni assicurate e inerenti l'attività dell'Azienda assicurata.
La Somma assicurata dovrà corrispondere:

- al "Valore Intero e a Nuovo" della totalità dei Macchinari oppure,
- a un importo corrispondente al "Primo Rischio Assoluto",cioè senza l'applicazione di quanto disposto dall'Art. 21 – Assicurazione parziale delle Condizioni di assicurazione,

così come indicato nel prospetto riepilogativo alla relativa partita.
In caso di mancata indicazione, l'Assicurazione s'intenderà prestata nella forma a "Valore Intero e a Nuovo".

ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

a) dovuti: all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e a esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
b) attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della Polizza;
c) per i quali deve rispondere, per Legge o per contratto, il costruttore, il venditore,il locatore o il fornitore dei Macchinari assicurati;
d) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni,

feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

e) alla mazza battente e chabotte (blocco incudine) dei magli, organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere, tele e vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone, scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti del macchinario;

f) dovuti alla fuoriuscita di masse in fusione dai forni;

g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;

h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

i) causati da incendio, colpo diretto di fulmine, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti, eventi naturali, atti dolosi, furto o tentativo di furto, crollo di fabbricati, cedimenti del terreno, frane Terremoti, Alluvioni e inondazioni, Allagamenti, eruzioni vulcaniche, maremoti e mareggiate;

j) di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;

k) derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime;

l) relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono inoltre esclusi i danni di origine interna e comunque tutti i danni, i guasti e i difetti la cui riparazione o eliminazione è prevista dal Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, in caso di danno a:

- trasformatori in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado degli avvolgimenti che verrà fissato nella misura del 5% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%;
- pacchi lamellari costituenti il nucleo in esercizio da oltre 12 anni, l'Indennizzo terrà conto del degrado che verrà fissato nella misura del 2% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 30%.
- macchinari in stato di inattività da oltre 12 mesi (fatta eccezione per temporanee riduzioni di attività per motivi contingenti o per inattività cicliche di carattere stagionale, oppure per beni strumentali nuovi in fase di attivazione nelle rispettive ubicazioni assicurate), l'indennizzo terrà conto del degrado degli stessi.

Agli effetti della presente Sezione Aggiuntiva "Guasti Macchine", il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto indicato nel prospetto riepilogativo. In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo Sinistro e per annualità assicurativa, somma maggiore di quella indicata alla relativa Partita.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

SEZIONE DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

407 - DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

La Società indennizza, a parziale deroga dell'Art. 12 - Esclusioni lettera t) delle Condizioni di assicurazione:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le Spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita,

a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di Polizza salvo quanto di seguito escluso.

ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite e delle spese:

a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
   - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

b) conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini di Polizza:
- di cui alle Sezioni Aggiuntive Guasti macchine, Furto e Rapina, anche se operanti in Polizza;

c) riguardanti penali, indennità o multe dovute a terzi.

MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA (OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE)

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società:

1. il Margine di contribuzione;
2. il Risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso;
3. la nuova Somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare
- una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva;
- una differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente Somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima,

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione, in cui verranno indicati:

a) la nuova Somma assicurata;

b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma assicurata;

c) l'eventuale importo di conguaglio positivo per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza e dell'imposta vigente al momento del pagamento;

d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova Somma assicurata e la precedente, applicando il tasso previsto in Polizza e dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione nei termini sopra indicati, i Risultati dell'esercizio e la nuova Somma assicurata, la Società, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, avrà facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile a mezzo raccomandata con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di risoluzione, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

L'assicurazione di eventuali variazioni della Somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Fermi gli obblighi di cui al disposto dell'Art. 17 delle Condizioni di assicurazione, in caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;

b) fornire a proprie spese alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;

c) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La presente estensione di garanzia cessa di avere effetto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) fallimento o ammissione dell'azienda ad altra procedura concorsuale;

b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
c) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi.
Nel caso di cui alla lettera c), l'assicurazione è automaticamente risolta dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.
In tutti i casi, il Premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda assicurata oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'Assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Rischio non corso.

INDENNIZZO PAGABILE

A completamento del disposto dell'Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, l'ammontare del danno si determina:

a) relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del Sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del Sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.
   Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella Somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del Sinistro durante il periodo di indennizzo.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del Sinistro la Somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno 30 giorni prima del Sinistro, l'indennizzo dovuto con le norme dell'articolo precedente "indennizzo pagabile" lettera a) e b) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

LIMITE MASSIMO DELL' INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di Assicurazione, somma maggiore di quella assicurata. La Somma assicurata tiene conto, al momento del Sinistro, della Clausola di aggiustamento. Il limite di indennizzo è riportato sul prospetto riepilogativo di Polizza.

ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il Periodo di Indennizzo l'Assicurato venderà Merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo del Margine di contribuzione durante il Periodo di Indennizzo.

FRANCHIGIA TEMPORALE

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di un importo pari alla Franchigia indicata nel **prospetto riepilogativo**.

COSTO VARIABILE DELLA PRODUZIONE VENDUTA

Con riferimento alle "Definizioni" si conviene che i costi di esercizio **non assicurati** sono i seguenti:

Voce di bilancio	% NON assicurata
B6) Costi per materie prime	100%
B7) Costi per servizi, come dettaglio	
- Costi energetici	70%
- Provvigioni	70%
- Pubblicità	70%
- Trasporti	70%
- Manutenzione	70%
- Assicurazioni	70%
B14) Oneri diversi di gestione	30%

salvo che sia stato compilato ed allegato alla Polizza il prospetto analitico denominato "Determinazione della Somma assicurata".

CLAUSOLA DI AGGIUSTAMENTO

In previsione delle variazioni che il Margine di contribuzione potrebbe subire rispetto a quanto assicurato, la Società si obbliga a ritenere garantito, per tutta la durata del contratto, un aumento della Somma assicurata indicata in Polizza pari al 20% delle somme stesse.
Pertanto, anche agli effetti dell'articolo Limite Massimo di Indennizzo delle Condizioni di Assicurazione, la Somma assicurata è quella indicata in Polizza aumentata del 20%.
Tale condizione è operante a condizione che il Contraente o l'Assicurato adempia, nei tempi previsti, agli Obblighi di comunicazione del Risultato di esercizio di cui al precedente articolo "Modalità di aggiornamento della Somma assicurata".
Per le variazioni in riduzione, la Società rimborserà all'Assicurato il premio netto relativo alle variazioni stesse con il limite del 20% del premio netto pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato.
Per le variazioni in aumento l'Assicurato pagherà alla Società il premio imponibile relativo alle variazioni stesse calcolato al tasso di premio esposto in Polizza, a cui andranno aggiunte le imposte vigenti al momento del pagamento, con il limite del 20% del premio pagato in via anticipata per il periodo di assicurazione considerato.

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo "Determinazione del danno" si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal Sinistro, restando inteso che se la Somma assicurata è inferiore all'importo dato dalla somma del Margine di contribuzione di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal Sinistro), proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i 12 mesi, l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e quest'ultimo importo. Ai fini di cui sopra l'Assicurato dichiara di poter fornire, in caso di Sinistro, risultati economici distinti per ciascuno dei settori indicati in Polizza.

INTERDIPENDENZA INTERNA TRA UBICAZIONI ASSICURATE

Qualora un Sinistro che colpisca i beni di una delle ubicazioni assicurate dia luogo ad una interruzione di attività anche in altre ubicazioni assicurate, la determinazione del danno sarà effettuata non solo in riferimento all'ubicazione interessata dall'evento dannoso (danno materiale), ma anche per quelle altre ubicazioni che, in virtù del predetto legame di interdipendenza, avessero risentito, in base alle condizioni della presente garanzia, degli effetti di tale evento dannoso.
La Franchigia prevista nel **prospetto riepilogativo** si applicherà una sola volta sull'importo complessivo dei danni verificatisi.

INTERDIPENDENZA FORNITORI E/O TERZISTI

Qualora uno degli insediamenti appartenenti a fornitori dell'Assicurato è colpito da un Sinistro indennizzabile a termini all'assicurazione della Sezione di riferimento (danni materiali), e questo causi un interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con detta Sezione Aggiuntiva e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente Sezione.
Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo indicato nel **prospetto riepilogativo**.

RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un Sinistro, per contenere la riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione, l'Assicurato ricorrerà ad utilizzo di scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

a) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio, al giorno del Sinistro;
b) l'eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino, compresi i pezzi di ricambio.

In tal caso, nel conteggio del Periodo di Indennizzo, si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del Sinistro per effetto dell'autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il Periodo di Indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l'effettiva riduzione della produzione e/o del Margine di contribuzione a seguito dell'esaurimento e/o della riduzione delle scorte.

PERDITE CONSEGUENTI A DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ

La Società risponde anche delle perdite derivanti da impossibilità parziale o totale di accesso all'ubicazione assicurata, dovuta a disposizioni delle Autorità in conseguenza del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili a termini di Polizza che abbia interessato i beni assicurati. Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.
La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del limite stabilito nel **prospetto riepilogativo**.

DANNI MATERIALI A BENI NON ASSICURATI

La presente estensione di garanzia è operante anche se l'evento (danno materiale) che ha determinato la sospensione forzata dell'attività avesse colpito una cosa non espressamente assicurata in Polizza, sempreché faccia parte integrante dell'ubicazione assicurata e sia funzionale allo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.

FRANCHIGIA SU DANNI MATERIALI

Se l'assicurazione prevede il non indennizzo per danni materiali di importo inferiore ad un determinato ammontare, e solo per questo motivo il Sinistro che avesse colpito questa Sezione Aggiuntiva risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto.

IMPEDIMENTO E DIFFICOLTÀ DI ACCESSO ALL'UBICAZIONE ASSICURATA

La Società risponde anche delle perdite derivanti da impossibilità parziale o totale di accesso all'ubicazione assicurata, per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, causata da un Sinistro che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'ubicazione stessa ma non assicurate con la presente Polizza né detenute a qualunque titolo dall'Assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto Sinistro (danno materiale) non sia escluso dalla presente Polizza. Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.

INTERRUZIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Se qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico esercizio (gas, energia elettrica, acqua, linee telefoniche) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato in un raggio di 1 Km. dall'ubicazione indicata in Polizza sia colpito da un evento indennizzabili a termini di Polizza

(danno materiale) e causi interruzione o riduzione della fornitura stessa, il relativo danno materiale viene considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio della propria attività saranno indennizzate in base alle condizioni tutte previste dalla presente estensione di garanzia per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Si intendono esclusi i danni verificatisi in occasione di Atti di Terrorismo.

ONORARI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

La presente estensione di garanzia è limitata all'equa remunerazione dovuta dall'Assicurato, in caso di Sinistro, per il lavoro svolto dalle Società di revisione al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'azienda, prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a dare alla Società (Obblighi in caso di Sinistro) e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata.
Ai fini di tale garanzia in nessun caso la Società pagherà somma superiore al 3% dell'indennizzo col massimo di quanto previsto nel **prospetto riepilogativo**.

PROLUNGAMENTO PERIODO DI INATTIVITÀ

La Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività, fino a quanto indicato nel **prospetto riepilogativo** causati da:

- difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge;
- disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

BENI DI PROPRIETÀ DELL'ASSICURATO TEMPORANEAMENTE TRASFERITI

Qualora dei beni assicurati si trovino temporaneamente presso terzi per lavorazione nell'ambito del territorio nazionale e siano colpiti da un Sinistro indennizzabile a termini Sezione di riferimento (Danni materiali), tale da essere considerato a tutti gli effetti come danno diretto e tale da causare una perdita di Margine di contribuzione, la Società si obbliga ad indennizzare le eventuali perdite da danno indiretto fino alla concorrenza di quanto previsto nel **prospetto riepilogativo**.
Il Contraente si impegna comunque ad adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del danno presso tali ditte terze e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale Sinistro sulla propria attività.

Per quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni di assicurazione.

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicurazione non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la retificenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome e per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatto la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma

dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale
I. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro
L'Assicurato deve dare avviso (1915) del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro (1914).
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 – Obbligo di salvataggio
L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la Somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente (1932; 187 att.). L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente (1900 comma 3).
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato (1932).

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio
L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicurazione
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili (1203).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel +39 051 5076111 - fax +39 051 5076666
Capitale sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

unipol.com - unipol.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, il "**Regolamento**"), La informiamo che, al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, saranno trattati alcuni dati personali a Lei e/o ad altri soggetti riferibili (in via esemplificativa, altri soggetti assicurati o beneficiari di polizza, aderenti ad associazioni che abbiano stipulato specifiche convenzioni con la Compagnia - come *infra* definita - ed in ragione delle quali Lei potrà eventualmente ricevere sconti o vantaggi).

Chi tratterà i dati personali?

Titolare del trattamento dei Suoi dati è **Unipol Assicurazioni S.p.A.** (**www.unipol.it**) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (di seguito, la "**Compagnia**").

Quali dati personali tratteremo?

Saranno trattate le seguenti categorie di dati personali (di seguito, i "**Dati**" o i "**Suoi Dati**"):

a) dati anagrafici (in via esemplificativa, e non esaustiva, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale) ed estremi di contatto (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica);

b) informazioni socioeconomiche (in via esemplificativa, e non esaustiva, dati reddituali, relativi alla Sua professione, alle Sue proprietà di beni immobili e di mobili registrati, alla Sua eventuale attività d'impresa, nonché informazioni sull'affidabilità creditizia);

c) informazioni riguardanti la Sua posizione assicurativa con la Compagnia (in via esemplificativa, premi pagati, sinistri liquidati, ecc.);

d) informazioni riguardanti i sinistri connessi alla Sue posizioni assicurative, anche intrattenute con altre compagnie assicurative;

e) dati relativi ai Suoi metodi di pagamento (quali, ad esempio, le Sue coordinate bancarie);

f) potranno altresì essere trattati dati appartenenti a categorie particolari (in specie, dati relativi alla Sua salute e alla Sua appartenenza sindacale), entro i limiti di quanto strettamente necessario all'erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti, ovvero al fine di riconoscerLe le eventuali agevolazioni e/o gli sconti previsti dalle convenzioni di cui potrà beneficiare.

Oltre i Dati da Lei direttamente forniti, potranno essere trattati anche Dati raccolti presso fonti terze[1].

Qualora i dati appartenenti a categorie particolari siano riferibili a soggetti minori, Lei si impegna a ottenere i necessari consensi da parte di tutti coloro i quali esercitano nei confronti di tali soggetti minori la responsabilità genitoriale.

[1] In via esemplificativa, i Dati potranno essere raccolti presso o per il tramite di: contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario; coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), presso cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

Perché tratteremo i Dati?

I Dati saranno trattati per le finalità e sul presupposto delle basi giuridiche di seguito indicate:

- **(F1)** - *Stipula della polizza, erogazione dei servizi assicurativi da Lei richiesti (di seguito, i "**Servizi Assicurativi**" o i "**Servizi**") e attività connesse*: il trattamento avviene al fine di consentire la stipula della polizza, relativa al prodotto assicurativo da Lei richiesto, nonché allo scopo di erogarne i relativi Servizi. In particolare, il trattamento potrebbe riguardare, fra le altre, le seguenti attività: predisposizione e stipula di contratti assicurativi; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione delle eventuali ulteriori prestazioni previste dai Servizi da Lei richiesti; attività pertinenti la riassicurazione e/o la coassicurazione.
- **(F2)** - *Finalità amministrativo-contabile e adempimento degli obblighi normativi di settore*: il trattamento avviene al fine di consentire l'adempimento degli obblighi normativi (ad esempio, fiscali), amministrativi e contabili di volta in volta applicabili, nonché per l'adempimento degli altri specifici obblighi previsti dal settore assicurativo (in via esemplificativa, la tenuta dei registri assicurativi) e delle eventuali disposizioni impartite dai soggetti pubblici competenti, quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza[2].
- **(F3)** - *Finalità antifrode*: il trattamento comporta lo svolgimento delle attività pertinenti la prevenzione e l'accertamento delle frodi assicurative e la valutazione in ordine alle relative azioni legali da intraprendere, anche di concerto con le altre compagnie assicurative del Gruppo Unipol.
- **(F4)** - *Esercizio e difesa dei diritti*: il trattamento avviene allo scopo di consentire alla Compagnia l'eventuale esercizio di azioni e/o la difesa di diritti, da intraprendere sia per via stragiudiziale che in sede giudiziaria, nonché lo svolgimento delle investigazioni difensive per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti ritenuti illeciti o fraudolenti.
- **(F5)** - *Finalità statistiche e/o tariffarie*: il trattamento attiene allo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati per finalità tariffarie e/o statistiche, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti) per l'analisi di nuovi mercati assicurativi, per la gestione ed il controllo interno.
- **(F6)** - *Comunicazioni di servizio:* il trattamento prevede l'utilizzo dei Dati al fine di inviarLe comunicazioni di servizio, necessarie alla corretta esecuzione del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia, nonché le altre comunicazioni previste come obbligatorie dalle specifiche normative di settore. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) potranno essere trattati anche al fine di fornirLe l'assistenza tecnica e garantirLe l'accesso alla Sua area riservata.
- **(F7)** - *Comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati (anche, "**Soft spam**"):* il Suo indirizzo di posta elettronica, qualora da Lei fornito nell'ambito delle attività di acquisto dei Servizi Assicurativi, potrà essere utilizzato al fine di inviarLe comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati. Resta sempre ferma la Sua facoltà di opporsi, in qualunque momento, alla ricezione di tali comunicazioni (si veda il paragrafo, "**I Suoi diritti**").

---

[2] Per l'adempimento di specifici obblighi normativi, in via esemplificativa, ci si riferisce a: (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"); (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07); (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale titolare), per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità; (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC, sugli Attestati di Rischio, gestita da ANIA.

#	Categorie di Dati	Base giuridica	Conferimento dei Dati
F1	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte. L'eventuale trattamento di dati appartenenti a categorie particolari avviene sulla base del consenso fornito ai sensi dell'Art. 9, c. 2 lett. a) del Regolamento.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non sarà possibile procedere all'erogazione dei Servizi.
F2	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di adempiere agli obblighi normativi di volta in volta applicabili.	
F3	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F4	a); b); c); d); e); f)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di tutelare o esercitare i diritti della Compagnia.	
F5	a); b); c)	La base giuridica del trattamento consiste nel legittimo interesse della Compagnia nello svolgimento di attività di tariffazione e analisi statistiche.	
F6	a); c)	La base giuridica del trattamento consiste nella necessità di dare esecuzione ad un contratto di cui Lei è parte, ovvero nella necessità di adempiere agli specifici obblighi normativi di volta in volta applicabili.	Il conferimento dei Suoi Dati è necessario al perseguimento della finalità indicata; in caso di mancato conferimento, non saremo in grado di inviarLe le comunicazioni di servizio connesse alla Sua posizione assicurativa.
F7	a)	Il trattamento avviene nel perseguimento di esigenze di marketing diretto, ai sensi dell'Art. 130, c. 4 del D.Lgs. 196/2003.	Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo; il mancato conferimento non pregiudicherà l'erogazione dei Servizi.

Come tratteremo i Suoi Dati?

I Suoi Dati saranno trattati tramite logiche e modalità, anche informatiche, strettamente pertinenti alle finalità suindicate, previa adozione delle misure di sicurezza ritenute adeguate ai rischi, e saranno resi accessibili al solo personale autorizzato e istruito, nella sola misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle attività cui lo stesso risulta preposto.

I Suoi Dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche o tariffarie, nonché al fine di prevenire o accertare frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi Dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Qualora Lei intenda beneficiare di specifici sconti o vantaggi nell'acquisto dei prodotti e/o servizi offerti dalla Compagnia, Le potranno eventualmente (nel caso sussistano specifiche convenzioni dedicate) essere richiesti alcuni dati personali (anagrafici, nonché rientranti in categorie particolari, quali l'appartenenza a organizzazioni sindacali) riferibili a soggetti terzi: in tali casi, sarà necessario ottenere il consenso al trattamento dei dati da parte dei terzi interessati.

A chi comunicheremo i Dati?

I Dati non saranno soggetti a diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi, in ragione delle sole finalità suesposte. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni cui la Compagnia affida lo svolgimento di attività per proprio conto (in via esemplificativa, e non esaustiva, fornitori di servizi informatici, telematici e di archiviazione; soggetti cui sono affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; soggetti che forniscono attività di supporto alla gestione delle attività operative connesse - ad esempio, società di servizi postali; soggetti che svolgono attività di revisione, di consulenza, di informazione commerciale per rischi finanziari di controllo delle frodi, di recupero crediti, ecc.) e con cui la stessa stipula accordi volti a disciplinare il trattamento dei dati personali;
- altre società del Gruppo Unipol[3], qualora necessario al perseguimento delle finalità suindicate;
- soggetti che fanno parte della c.d. "*catena assicurativa*", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE. In via esemplificativa: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; enti e organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati);
- le competenti autorità - giudiziaria (di seguito, "**Autorità Giudiziaria**"), ente pubblico (di seguito, "**Pubblica Amministrazione**"), autorità di controllo (ad esempio, IVASS) o di pubblica sicurezza -, sia al fine di dar seguito ad esigenze di tutela di un diritto della Compagnia, sia qualora questo risulti necessario al fine di adempiere ad una disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, ovvero in base a un ordine e/o un provvedimento delle competenti autorità summenzionate;
- società assicurative, non appartenenti al Gruppo Unipol, qualora necessario al perseguimento dei legittimi interessi, della Compagnia, ovvero di tali società, correlati a specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale;
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), per la raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa, nonché per la gestione della Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD);
- Organismi consortili del settore assicurativo, i quali operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate alle quali i dati possono essere comunicati;
- CONSAP ("Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici");
- soggetti abilitati ad accedere ad alcuni Dati necessari per lo svolgimento di attività ausiliarie al rapporto contrattuale in oggetto (quali, in via esemplificativa, e non esaustiva, banche e istituti di credito, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, istituti di vigilanza, o società che prestano il servizio di assistenza stradale);
- nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro

[3] Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito www.unipol.com.

i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Privacy del sito web **www.unipol.it**.

I Suoi Dati non saranno trasferiti verso paesi situati al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò fosse necessario al perseguimento delle finalità suindicate, lo faremo sulla base delle misure di garanzia previste dal Regolamento, quali ad esempio una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero la sottoscrizione di clausole contrattuali standard con l'importatore dei Dati.

Per quanto tempo tratteremo i Dati?

I Suoi Dati saranno trattati per la durata del rapporto contrattuale in essere e successivamente conservati, per ragioni amministrativo-contabili, nonché per l'adempimento degli obblighi normativi di volta in volta applicabili, in genere per dieci (10) anni dall'ultima registrazione; resta ferma la possibilità di un'ulteriore conservazione, qualora necessaria all'esercizio o la tutela di diritti, nel caso di controversie o contestazioni.

I Suoi diritti

La normativa sulla privacy (articoli da 15 a 22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano, di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione, se trattati illecitamente, e la portabilità dei dati che Lei ci ha fornito, qualora trattati in modo automatizzato sulla base di un Suo consenso o per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (articolo 20).

La normativa sulla privacy Le attribuisce, altresì, il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati, se ne ricorrono i presupposti, e di opporsi al trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le ricordiamo che può sempre revocare il consenso eventualmente prestato; la revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Inoltre, può sempre opporsi all'invio di comunicazioni commerciali, qualora non basate sul Suo previo consenso (Soft Spam).

Il Responsabile per la protezione dei dati è a Sua disposizione, per chiarimenti sul trattamento dei Suoi dati e per l'esercizio dei Suoi diritti: può contattarlo all'indirizzo di posta elettronica **privacy@unipol.it.**

Collegandosi al sito **www.unipol.it** nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

USA_Info_Cont_01 - ed.01.01.2025

Modello SI / 03101 / 000 / 00000 / C - Ed. 01 / 06 / 2025